Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 15 aprile 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L **3010** - Un fascicolo L **50**
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO, il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L **3010** - Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate - il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 marzo 1959, n. 141.

Cancellazione della fossa Polesella in provincia di Rovigo e del naviglio di Martesana dalle linee navigabili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il naviglio di Martesana e la fossa Polesella, di cui al decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536, cessano di far parte delle linee navigabili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1959

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — TAMBRONI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 18 marzo 1959, n. 142.

Assegnazione di lire 56.298.300 per la sistemazione della spesa per indennità e rimborso di spese di trasporto per missioni effettuate nell'interesse del servizio delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nell'esercizio 1956 57.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione di lire 56 298.300 per la sistemazione della spesa sostenuta, in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio, per indennità e rimborso spese trasporto per missioni effettuate dal personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nell'esercizio 1956-57.

Art. 2.

All'onere di cui sopra si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957-58, approvato con legge 24 giugno 1958, n. 637.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 18 marzo 1959, n. 143.

Concessione di un contributo di lire 600 milioni per la costruzione, in Milano, di un nuovo ospedale dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 600 milioni quale contributo dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione in Milano del nuovo ospedale per lo studio e la cura dei tumori.

Art. 2.

Alla esecuzione dei lavori da parte dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori si applicano le norme vigenti per le opere di conto dello Stato.

Art. 3.

Il contributo di cui al precedente art. 1 sarà corrisposto in relazione all'andamento dei lavori ed in base a certificati di avanzamento vistati dal Genio civile.

Art. 4.

La somma prevista dal precedente art. 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni nell'esercizio 1958-59 e di lire 350 milioni nell'esercizio 1959-60.

All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59 sarà provveduto a carico dello stanziamento del capitolo 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1959

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — TAMBRONI — MEDICI — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 20 marzo 1959, n. 144.
Modifiche all'art. 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640, è sostituito dal seguente:

« Il termine di cui all'art. 8, quinto comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, è ridotto a due anni, salvo la facoltà del Ministero dei lavori pubblici di prorogarlo, in casi di comprovata necessità, per un periodo non superiore, nel complesso, a tre anni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1959

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — GONELLA — TAMBRONI — TAVIANI — MEDICI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1959.
Permuta di terreni fra l'Azienda di Stato per le foreste demaniali e la Cooperativa braccianti, boari e mezzadri « Libertà e Lavoro », con sede in Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 119 e 120 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali in data 19 aprile 1957, n. 35/287, con la quale si autorizza la permuta tra l'A.S.F.D. e la Cooperativa agricola braccianti, boari e mezzadri « Libertà e Lavoro » - società cooperativa a r. l., con sede in Ravenna, dei terreni appresso specificati:

terreni di proprietà dell'A.S.F.D. della superficie rilevata di ettari 42.89.80 pari a quella catastale di ha. 42.70.76, siti in agro del comune di Ravenna e facenti parte della omonima foresta demaniale distinti in catasto al foglio n. 48, mappali numeri 2/*l*, 10/*b*, 10/*h*, 10/*l*, 10/*r*, 10/*p*, 10/*r*, 10/*t*, 12/*b*;

terreni di proprietà della Cooperativa agricola braccianti, boari e mezzadri « Libertà e Lavoro » in un unico corpo della superficie rilevata di ha. 185.57.01 pari a quella catastale di ha. 193.47.01, siti in agro del comune di Ravenna, distinti in catasto al foglio n. 48, mappale n. 1/*l*; al foglio n. 47, mappale n. 10; al foglio n. 26, mappali 23, 4 e 17;

Considerato che la superficie da permutare di proprietà dell'A.S.F.D. ricade nell'estremo sud della fascia costiera della foresta demaniale di Ravenna - sezione Savio, per cui la sua alienazione giova alla migliore gestione della foresta;

Considerato inoltre la notevole convenienza per la A.S.F.D. alla permuta poichè l'attuale superficie dei beni demaniali viene ad accrescersi considerevolmente;

Visto che i lotti da permutare sono stati valutati ciascuno al prezzo di L. 242.500.000 e che la permuta viene fatta a parità di valore e senza altro compenso da alcuna delle parti;

Visti gli articoli 13 e 32 dello statuto regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visti gli articoli 111 e 112 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato - Sezione seconda, n. 1063 in data 23 dicembre 1958;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo il contratto stipulato in Ravenna il giorno 5 febbraio 1959 dal notaio Paolo De Lorenzi, repertorio n. 15401, con il quale l'A.S F.D. e la Cooperativa agricola braccianti, boari e mezzadri « Libertà e Lavoro » - società cooperativa a r. l. con sede in Ravenna, permutano i terreni appresso specificati:

a) terreni di proprietà dell'A.S.F.D. della superfice rilevata di ha. 42.89.80 pari a quella catastale di ha. 42.70.76, siti in agro del comune di Ravenna e facenti parte della omonima foresta demaniale, distinti in catasto al foglio n. 48, mappali numeri 2/*b*, 10/*b*, 10/*h*, 10/*l*, 10/*n*, 10/*p*, 10/*r*, 10/*t*, 12/*b*;

b) terreni di proprietà della Cooperativa agricola braccianti, boari e mezzadri « Libertà e Lavoro » in un

unico corpo della superficie rilevata di ha. 185.57.01 parte quella catastale di ha. 193.47.01, siti in agro del comune di Ravenna distinti in catasto al foglio n. 48, mappale n. 1/l, al foglio n. 47, mappale n. 10, al foglio n. 26, mappali numeri 23, 4 e 17.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1959

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1959
Registro n. 1 Azienda Stato foreste demaniali, foglio n. 369

(2113)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1958.

Approvazione del piano generale di ammodernamento delle ferrovie e tramvie veneto-romagnole e riconoscimento del subingresso della « Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane » all'Amministrazione provinciale di Bologna nella concessione della ferrovia Bologna-Budrio-Portomaggiore con diramazione Budrio Massalombarda.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste la legge 2 agosto 1952, n. 1221 e 7 marzo 1958, n. 237;

Visto l'atto 3 ottobre 1882, approvato con regio decreto 22 ottobre 1882, n. 1078, di concessione all'Amministrazione provinciale di Bologna, alla quale, con assenso del Ministero del tesoro in data 10 marzo 1958, è subingredita la « Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane », giusta atto 16 aprile 1958, repertorio 9110, della ferrovia Bologna-Budrio-Portomaggiore con diramazione Budrio-Massalombarda; tronchi costruiti, esercitati e ricostruiti in applicazione della legge 14 giugno 1949, n. 410, dalla stessa Società veneta per effetto di subconcessione assentita dalla Provincia;

Visto l'atto 17 febbraio 1902, approvato con regio decreto 23 febbraio 1902, n. 95, di concessione al signor Lionello Cavalieri in proprio e alla Società veneta precitata, in qualità di subconcessionaria, della costruzione ed esercizio della ferrovia Ferrara Copparo;

Visto l'atto 25 gennaio 1906, approvato con regio decreto 22 febbraio 1906, n. 166, di concessione al sig. Lionello Cavalieri in proprio e alla Società veneta precitata, in qualità di subconcessionaria, della costruzione ed esercizio della ferrovia Cento-Ferrara;

Visto l'atto 8 giugno 1911, approvato con regio decreto 25 febbraio 1912, n. 492, di concessione all'Amministrazione provinciale di Modena della costruzione ed esercizio della ferrovia Modena-Decima, poi subconcessa alla « Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane », giusta convenzione 22 dicembre 1911;

Visti gli atti 8 luglio 1901 e 20 aprile 1914, rispettivamente approvati con regi decreti 10 luglio 1901, n. 424, e 7 maggio 1914, n. 498, di concessione ai fratelli Neppi-Modena, per conto di società da costituire, e alla Società veneta, quale subconcessionaria, della costruzione ed esercizio della ferrovia Cento-Decima San Giovanni in Persiceto;

Visto l'atto 25 novembre 1912, approvato con regio decreto 19 dicembre 1912, n. 1458, di concessione all'Amministrazione comunale di Padova e, per essa, alla Società veneta di costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane della costruzione ed esercizio della ferrovia Piove-Adria;

Visto l'atto 20 giugno 1922, approvato con regio decreto 27 giugno 1922, n. 1018, di concessione alla provincia di Venezia della costruzione ed esercizio della ferrovia Piove-Mestre, poi subconcessa alla Società veneta precitata, giusta regio decreto 24 luglio 1931, n. 1067;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1884, con il quale è stata autorizzata la costruzione e l'esercizio della tramvia Capriccio-Fusina con diramazione Malcontenta-Mestre, accordata in concessione alla Società guidovie centrali venete e, per essa, alla « Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane » dalle disponenti Amministrazioni provinciali di Padova e Venezia, giusta contratti 1° novembre 1883, 1° dicembre 1884, 11 gennaio 1908 e 3 agosto 1908;

Visto l'atto 2 giugno 1913, approvato con regio decreto 29 giugno 1913, n. 835, di concessione alla Società veneta della elettrificazione della tramvia Padova Piove di Sacco;

Visto l'atto 14 marzo 1927, approvato con regio decreto 27 marzo 1927, n. 606, di concessione alla Società veneta della elettrificazione della tramvia Padova-Bagnoli;

Viste le istanze in data 14 settembre e 14 novembre 1955 presentate dalla Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane ed i progetti ad esse allegati;

Visti i pareri 21 dicembre 1955, n. 53-A e 12 maggio 1958 n. 112 A della Commissione interministeriale di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221;

Vista l'istanza in data 30 dicembre 1957 dell'Amministrazione provinciale di Bologna;

Ritenuto che le ferrovie e tramvie costituenti la rete veneto-romagnola delle linee esercitate dalla Società veneta più non rispondono per le condizioni di usura degli impianti e di vetustà del materiale rotabile alle esigenze economiche e sociali delle zone servite;

Ritenuta l'opportunità di adottare, nel quadro di applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221, provvedimenti per un riassetto organico di detta rete ferrotramviaria;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano generale di ammodernamento delle ferrovie e tramvie veneto-romagnole esercitate dalla « Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane », in conformità del parere 21 dicembre 1955, n. 53-*A*, della Commissione interministeriale di cui all'art. 10 della legge 1952, n. 1221.

Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti adottati col presente decreto, è riconosciuto, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e quelli dell'Amministrazione governativa nascenti dalla legge e dagli atti di concessione, il subingresso della « Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane » all'Amministrazione provinciale di Bologna nella concessione della ferrovia Bologna-Budrio Portomaggiore, con diramazione Budrio Massalombarda.

Art. 2.

Le ferrovie Bologna-Budrio-Portomaggiore, con diramazione Budrio-Massalombarda, e Mestre-Piove-Adria dovranno essere ammodernate a norma dell'art. 1, lettera *b*), della legge 2 agosto 1952, n. 1221, secondo i progetti presentati dalla Società veneta ed esaminati dalla Commissione interministeriale, che si approvano subordinatamente alle modalità, limitazioni, prescrizioni e raccomandazioni contenute nel succitato parere 21 dicembre 1955, n. 53-*A*, della Commissione ed alle disposizioni del presente decreto.

Art. 3.

Le ferrovie Ferrara-Copparo, Cento-Ferrara, Cento-Decima, Modena-Decima, nonchè le tramvie Padova-Fusina (con diramazione Malcontenta-Mestre), Padova Piove di Sacco e Padova-Bagnoli dovranno essere sostituite con autoservizi stradali paralleli, a norma dell'articolo 1, lettera *C*), della legge 2 agosto 1952, n. 1221, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel succitato parere 21 dicembre 1955, n. 53 *A*, della Commissione.

I relativi materiali d'armamento verranno demoliti ed utilizzati sulle linee rimanenti.

Gli immobili, ad eccezione di quanto da questo Ministero potrà essere ritenuto necessario per il disimpegno dei servizi trasformati costituenti le ferrovie Ferrara Copparo, Cento-Ferrara, Cento-Decima, Modena-Decima nonchè il tronco Decima San Giovanni in Persiceto che, semidistrutto per eventi bellici, si è deciso di non ricostruire, saranno alienati con le modalità e condizioni che l'Amministrazione governativa si riserva di stabilire a suo insindacabile giudizio.

E' fatto obbligo alla Società veneta di prestarsi a tutti gli adempimenti che per l'alienazione predetta le potranno essere richiesti, nonchè di provvedere, sino a che questa non sia integralmente avvenuta, alla custodia degli impianti.

Art. 4.

Il costo complessivo dei lavori e delle provviste di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è determinato in lire 338.033.000 (trecentotrentottomilionitrentatremila).

Per la loro esecuzione, lo Stato corrisponderà alla Società veneta il contributo di L. 169.016.500 (centosessantanovemilionisedicimilacinquecento) integralmente in capitale, in applicazione dell'art. 7 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 5.

In conformità del parere della Commissione interministeriale e di quello in data 20 maggio 1953, n. 421, del Consiglio di Stato, si stabilisce, allo scopo di favorire una più sollecita esecuzione delle opere, che il contributo di cui al precedente art. 4 venga liquidato per quote inferiori a quelle previste dall'art. 7, comma terzo, della legge 2 agosto 1952, n. 1221, corrispondenti a un minimo di L. 20.000.000 di lavori.

Art. 6.

Il contributo di cui al precedente art. 4 verrà liquidato a misura della esecuzione dei lavori, provviste e della costruzione del materiale rotabile, in base a regolari certificati di avanzamento da rilasciarsi dall'Ufficio di vigilanza per importi proporzionali a L. 20.000.000 di lavori.

Art. 7.

I lavori e le provviste anche del materiale rotabile dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di registrazione del presente decreto.

Art. 8.

In applicazione dell'art. 9 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata sino a 25 anni, dalla data col precedente articolo stabilita per la totale esecuzione delle opere, la scadenza delle concessioni ferroviarie e tramviarie di cui ai precedenti articoli 2 e 3 (salvo il tronco ferroviario Mestre-Piove di Sacco, la cui scadenza è al 2 giugno 1992), nonchè delle concessioni delle linee automobilistiche in concessione alla Società veneta, le cui risultanze di esercizio sono comprese nel piano finanziario allegato al voto n. 53-*A*, e precisamente:

Adria-Venezia-(via Dolo);
Bagnoli-Agna;
Carrara S. Stefano-Padova;
Saonara-Fosso Dolo-Mestre.

Art. 9.

Con separato decreto verrà provveduto, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, alla determinazione della nuova sovvenzione di esercizio da corrispondersi alla Società veneta sia per il periodo che precede l'attuazione del programma di ammodernamento autorizzato con il presente decreto, sia per tutto il periodo della concessione, prorogata a norma del precedente art. 8.

Art. 10.

Si fa riserva di determinare una volta corrisposto per intero il contributo dello Stato, di cui al presente decreto, il materiale rotabile e di esercizio che, a mente dell'art. 3, comma terzo, della legge 2 agosto, n. 1221, passa in proprietà dello Stato.

Art. 11.

E' autorizzato l'impegno della somma di L. 169 016.500 (centosessantanovemilionisedicimilacinquecento) per lo esercizio 1958-59 sul capitolo del bilancio corrispondente al capitolo 37 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1957-58.

Roma, addì 9 giugno 1958

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1958
Registro n. 73 bilancio Trasporti, foglio n. 3 — BARNABA

(2127)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1958.

Trattamento economico attribuito dal 1° luglio 1958 ai custodi di immobili demaniali (incaricati provvisori), in estensione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale n. 7250 del 26 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1956, registro n. 18 Finanze, foglio n. 295, con il quale ai custodi di immobili demaniali (incaricati provvisori) è stato dal 1° luglio 1956 attribuito,

in base alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale, il salario base nella misura di lire 384.375 annue lorde corrispondente alla paga spettante al personale operaio apprendista — primo aumento — cui tali custodi demaniali sono assimilati ai soli fini del trattamento economico;

Riconosciuta la opportunità che ai suddetti dipendenti demaniali venga attribuito, come previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il prescritto aumento biennale, e cioè il nuovo salario di L. 393.750 annue lorde, a far tempo dal 1° luglio 1958;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Decreta:

Ai custodi di immobili demaniali (incaricati provvisori) viene attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1958, il salario nella nuova misura di L. 393.750 annue lorde, corrispondente al primo aumento biennale.

Competono gli altri assegni previsti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1958

p. *Il Ministro*: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1959
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 329 — BRANAI

(2147)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1959.

Determinazione ai fini degli assegni familiari, del periodo medio di occupazione per la carovana facchini di Piagge (Pesaro).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, il periodo medio di occupazione per la carovana facchini di Piagge (Pesaro) è determinato in dieci giornate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1959

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(2132)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 11, il comune di Castel di Casio (Bologna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.516.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2084)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1958, n. 15200/2504, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 65, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Napoli di un mutuo di L. 2.390.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2082)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1958, n. 15200/2426, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 64, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Livorno di un mutuo di L. 33.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2083)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 61, il comune di Genova è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 995.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2085)

Autorizzazione al comune di Oria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 16, il comune di Oria (Brindisi) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(2086)

Autorizzazione al comune di Isca sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 56, il comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.810.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2090)

Autorizzazione al comune di Guardavalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 55, il comune di Guardavalle (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2091)

Autorizzazione al comune di Gasperina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 54, il comune di Gasperina (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 200 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2092)

Autorizzazione al comune di Gambatesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 18, il comune di Gambatesa (Campobasso) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 800 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2093)

Autorizzazione al comune di Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 19, il comune di Molise (Campobasso) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 340 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2088)

Autorizzazione al comune di Loiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 13, il comune di Loiano (Bologna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5 150 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2089)

Autorizzazione al comune di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 14, il comune di Monterenzio (Bologna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8 190 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2087)

Autorizzazione al comune di Gagliato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 53, il comune di Gagliato (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 490 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2094)

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 4 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 30, il comune di Foggia è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 883 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2095)

Autorizzazione al comune di Filandari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 52, il comune di Filandari (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8 520 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2096)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione sanitaria allo smercio dell'acqua minerale denominata « Uresso »

Con decreto n. 689 del 4 marzo 1959, il sig. Bighelli Matteo, domiciliato in Crodo (Novara), è autorizzato a smerciare in bottiglie l'acqua minerale solfato alcalina terrosa fredda denominata «Uresso» che sgorga dalla sorgente omonima, nel territorio del comune di Baceno (Novara).

L'acqua verrà imbottigliata in bottiglie di vetro verde tipo Vichy, della capacità di litri uno, mezzo ed un quarto di litro, contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni di cm. 24 per 11 per le bottiglie di un litro, di cm. 20 × cm. 9 per le bottiglie di mezzo litro e di cm. 16 × cm. 8 per le bottiglie da un quarto di litro, stampate su fondo bianco in alto e grigio in basso.

Nel riquadro centrale, stampato in colore verde, vi è uno stemma con corona turrita ed un leone rampante ed un castello e si legge dall'alto in basso, a caratteri neri di varia grandezza: « Sorgente Uresso Acqua minerale da tavola. Sede e Stabilimento in Baceno (mt. 720), provincia di Novara attiva la diuresi e favorisce la digestione. Consigliata nella cura delle dispepsie e delle gastriti, in Baceno. Incantevole località turistica a km. 18 da Domodossola ». Di traverso si legge, a destra ed a sinistra « Bottiglia e tappo sterilizzati ».

Nel riquadro di sinistra sono riportate le caratteristiche cliniche dell'acqua minerale, studiate nel maggio 1958 dal prof. Giannantonio Bocconi, direttore incaricato della Cattedra di idrologia medica dell'Università di Pavia, il giudizio di purezza batteriologica formulato nel giugno 1957 dal professor Augusto Giovanardi, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Milano. Vi figura inoltre la classificazione dell'acqua minerale, oltre alla frase « Addizionata di gas acido carbonico », ed in fondo gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nel riquadro di destra sono riportati i dati relativi alle costanti chimico fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita nell'ottobre 1956 dal professor Emilio Durio, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di Novara, autorizzato con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità n. 120030 dell'11 gennaio 1956 ad eseguire analisi chimiche particolareggiate di acque minerali.

Il tutto simile all'esemplare allegato al presente decreto.

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento appositamente costruito secondo i progetti presentati, nelle vicinanze della sorgente, la chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona, in modo da evitare adulterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

All'acqua minerale verrà addizionato acido carbonico.

(1955)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 14 febbraio 1959, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione Data	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto liquidazione indennità	Decreto liquidazione indennità Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale liquidazione interessi Data 14-2-1959 N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg. Agr. N.	Reg. Agr. Foglio	Ammontare indennità (arrotondato) L.	Ammontare interessi arrotondato (Capitale nominale) L.	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la Riforma fondiaria	TESORERIA
	Ente Maremma tosco laziale														
1	CINCIARI Gigliola di Francesco	26-10-52	1896	D.P.R.	16-10-54	14	19- 1-55	5775/3679	11- 3-59	5	172	4.545.000	1.240.000	Banca Naz. del Lavoro Sede di Roma	Roma
2	DEL DRAGO Giovanni Urbano fu Ferdinando	2- 4-52	395	D.M.	24- 7-58	258	24-10-58	5776/3680	11- 3-59	5	173	2.675 000	815.000	Id. Id.	Id.
3	DEL DRAGO Giovanni Urbano fu Ferdinando	27-12-52	3806	D.M.	9- 8-57	269	30-10-57	5777/3681	11- 3-59	5	174	16.580.000	4.005.000	Id. Id.	Id.
4	GINORI LISCI Lorenzo fu Carlo	18-12-52	3648	D.M.	26- 7-58	258	24-10-58	5778/3682	11- 3-59	5	175	35.790.000	8 685 000	Id. Id.	Id.
5	GINORI LISCI Lorenzo fu Carlo	18-12-52	3649	D.M.	3- 5-58	163	8- 7-58	5779/3683	11- 3-59	5	176	255.000	60.000	Id. Id.	Id.
6	GORRIERI Arturo fu Antonio	2- 4-52	375	D.P.R.	30- 8-54	265	18-11-54	5780/3684	11- 3-59	5	177	1.170.000	350.000	Id. Id.	Id
7	« ASSICURAZIONI GENERALI » SOCIETA' ANONIMA, con sede in Trieste	26-10-52	1855	D.M.	24- 7-58	258	24-10-58	5781/3685	11- 3-59	5	178	460.000	125.000	Id. Id.	Id.
8	« ASSICURAZIONI GENERALI » SOCIETA' ANONIMA, con sede in Trieste	26-10-52	1856	D.M.	26- 7-58	258	24-10-58	5782/3686	11- 3-59	5	179	108.190.000	29.460.000	Id. Id.	Id.
9	SOCIETA' ANONIMA « AZIENDE AGRICOLE MAREMMANE » con sede in Torino	28-12-52	4389	D.M.	28-12-56	69	15- 3-57	5783/3687	11- 3-59	5	180	8.215.000	1.985.000	Id. Id.	Id.
10	SOCIETA' ANONIMA « AZIENDE AGRICOLE MAREMMANE » con sede in Torino	18-12-52	3553	D.M.	20-11-57	30	4- 2-58	5784/3688	11- 3-59	5	181	14.610.000	3.530.000	Id. Id.	Id.
11	SOCIETA' ANONIMA « AZIENDE AGRICOLE MAREMMANE » con sede in Torino	18-12-52	3554	D.M.	20-11-57	30	4- 2-58	5785/3689	11- 3-59	5	182	3 655.000	880.000	Id. Id.	Id.
12	SOCIETA' PER AZIONI « IL FONTINO », con sede in Roma	26-10-52	1959	D.M.	20-11-57	30	4- 2-58	5786/3690	11- 3-59	5	183	8.360.000	2.290.000	Id. Id.	Id.
13	SOCIETA' PER AZIONI « IL FONTINO », con sede in Roma	26-10-52	1960	D.M.	20-11-57	30	4- 2-58	5787/3691	11- 3-59	5	184	11.330.000	3.105.000	Id. Id.	Id.
14	VECCHIONI Biagio fu Ippocrate	27-12-52	4008	D.P.R.	21- 6-55	212	14- 9-55	5788/3692	11- 3-59	5	185	765.000	180.000	Id. Id.	Id.
15	VECCHIONI Biagio fu Ippocrate	27-12-52	4009	D.M.	10- 3-58	124	24- 5-58	5789/3693	11- 3-59	5	186	27.030.000	7.225.000	Id. Id.	Id.
16	VECCHIONI Biagio fu Ippocrate	27-12-52	4010	D.M.	3- 4-57	141	5- 6-57	5790/3694	11- 3-59	5	187	4 005 000	1.070.000	Id. Id.	Id.
17	VECCHIONI Biagio fu Ippocrate	27-12-52	4011	D.M.	3- 5-58	168	14- 7-58	5791/3695	11- 3-59	5	188	5.395.000	1.440 000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 26 marzo 1959

Visto, p. *il Ministro*: SCARANTINO

(1905)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale 27 gennaio 1959, n. 5335/3239, registrato alla Corte dei conti in data 9 marzo 1959, registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 27, è stato determinato in L. 3 013 950 (lire tremilionitredicimilanovecentocinquanta) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 30 gennaio 1956, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 del 7 aprile 1956, per i terreni espropriati in agro del comune di Massa Marittima (Grosseto) in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2833 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) al nome della ditta SOCIETA' « SILVANA » ANONIMA CIVILE AGRICOLA, con sede in Chiavari e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3 010 000 (lire tremilionidiecimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la rettifica dei dati catastali errati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione e la determinazione dei predetti interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 273 del 13 novembre 1958.

Con decreto Ministeriale 27 gennaio 1959, n. 5337/3241, registrato alla Corte dei conti in data 9 marzo 1959, registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 29, è stato determinato in L. 2 521 625 (lire duemilionicinquecentoventunomilaseicentoventicinque) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 16 febbraio 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 101 del 3 maggio 1955, per i terreni espropriati in agro del comune di Roccastrada (Grosseto) in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1953, n. 3591 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 5) al nome della ditta SOCIETA' PER AZIONI FONDIARIA « S. PROTASO », con sede in Milano e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2 520 000 (lire duemilionicinquecentoventimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la rettifica dei dati catastali errati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione e la determinazione dei predetti interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 273 del 13 novembre 1958.

Con decreto Ministeriale 27 gennaio 1959, n. 5336/3240, registrato alla Corte dei conti in data 9 marzo 1959, registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 28, è stato determinato in L. 2 268 937 (lire duemilioniduecentosessantottomilanovecentotrentasette) lo ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 22 dicembre 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 70 del 24 marzo 1956, per i terreni espropriati in agro del comune di Orbetello (Grosseto) in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952 n. 1783 (*Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 3 dicembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta VINARELLI Romualdo Emilio fu Italo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2 265 000 (lire duemilioniduecentosessantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la rettifica dei dati catastali errati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione e la determinazione dei predetti interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 273 del 13 novembre 1958.

(1720)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Varianti al piano di ricostruzione di Terni

Con decreto Ministeriale 4 aprile 1959, n. 260, è stato approvato — previa decisione sulle opposizioni presentate, con gli stralci e le modifiche di cui alle premesse del decreto medesimo — il progetto di varianti al piano di ricostruzione di Terni, firmato in quattro planimetrie in scala 1:500, una tavola di profili e volumi in scala 1:500 ed una tavola di segni convenzionali e norme.

Per l'esecuzione delle opere previste nelle varianti è assegnato lo stesso termine fissato per il piano di ricostruzione originario di Terni che — giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(2037)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bardonecchia (Torino)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1959, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 116, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bardonecchia (Torino), unitamente ad un testo di norme urbanistico edilizie.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(2036)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 37.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 12 luglio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Milano — Intestazione: Biandrà di Reaglie Orsolamalia — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 2 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 12 luglio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Milano — Intestazione: Biandrà di Reaglie Orsolamalia — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % 1934, al portatore 2 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 46 — Data: 12 luglio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Milano — Intestazione: Biandrà di Reaglie Orsolamalia — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906, al portatore 2 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 133 — Data: 25 maggio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Como — Intestazione: Beretta Ferruccio fu G. B. — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % 1936, al portatore 6 — Capitale L. 4700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2643 — Data: 31 gennaio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Bicchielli Anna — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % 1959, nominativi 8 — Capitale L. 3.470.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 10 novembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Latina — Intestazione: Sferra Gioacchino di Riccardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % 1934 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 — Data: 10 maggio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Citernesi Egidio fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Titoli provvisori Prestito ricostruzione redimibile 3,50 %, al portatore 3 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 3 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Latina — Intestazione: Formato Crescenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % 1935, nominativi 1 — Capitale L. 4200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 318 — Data: 10 novembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Novara — Intestazione: Coffano Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906, nominativi 3 — Capitale L. 21.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2222 — Data: 25 ottobre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Lucarelli Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % 1934 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 535 — Data: 1° settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Fort Maria — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % 1934, al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 4 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Savona — Intestazione: Buzzoni Lino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % 1935, al portatore 3 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data: 15 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Spessi Maria fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Titoli provvisori Prestito ricostruzione 1946, nominativi 2 obbligazioni — Capitale L. 2000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 marzo 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(1387)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

Corso dei cambi del 14 aprile 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,57	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	643,82	643,60	644 —	643,625	643 —	643,85	643,65	643,80	643,90	643,75
Fr. Sv.	143,60	143,57	143,585	143,48	143,50	143,58	143,53	143,60	143,58	143,50
Kr. D.	90,18	90,20	90,19	90,1825	90,15	90,18	90,18	90,20	90,18	90,18
Kr. N.	87,26	87,28	87,29	87,27	87,25	87,26	87,275	87,25	87,26	87,25
Kr. Sv.	119,98	120 —	120 —	120 —	120 —	119,99	120 —	120 —	120 —	120 —
Fol.	164,51	164,54	164,54	164,53	164,55	164,52	164,54	164,50	164,52	164,50
Fr. B.	12,43	12,435	12,435	12,43625	12,43	12,43	12,4375	12,42	12,43	12,435
Fr. Fr.	126,58	126,58	126,60	126,59	126,55	126,59	126,59	126,50	126,59	126,58
Lst.	1748,84	1748,25	1748,25	1748,35	1747,50	1747,85	1748,375	1747,80	1747,82	1747,25
Dm. occ.	148,58	148,415	148,43	148,275	148,40	148,43	148,44	148,46	148,41	148,42
Scell. Austr.	23,99	23,99	23,995	23,9935	23,99	24 —	23,99625	23,97	23,99	23,995

Media dei titoli del 14 aprile 1959

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	73,20
Id. 3,50 % 1902	71,90
Id. 5 % 1935	101,70
Redimibile 3,50 % 1934	91,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,075
Id. 5 % 1936	99,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	98 —

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1959

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	643,637
1 Franco svizzero	143,505
1 Corona danese	90,181
1 Corona norvegese	87,272
1 Corona svedese	120 —
1 Fiorino olandese	164,535
1 Franco belga	12,437
100 Franchi francesi	126,59
1 Lira sterlina	1748,362
1 Marco germanico	148,434
1 Scellino austriaco	23,995

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	273525	36.000 —	Chiatto Eugenia, nata a Napoli il 1° novembre 1944, minore sotto la patria potestà della madre Caibis Rosa vedova Chiatto, nata a *Napoli* il *14* ottobre 1921, dom in Grumo Nevano	Chiatto Eugenia, nata a Napoli il 1° novembre 1944, minore sotto la patria potestà della madre Caibis Rosa vedova Chiatto, nata a *Palermo* il *5* ottobre 1921, dom in Grumo Nevano.
Id.	273528	12.000 —	Come sopra, con usufrutto a Caibis Rosa nata a *Napoli* il *14* ottobre 1921 vedova di Chiatto Antonio, dom in Grumo Nevano	Come sopra, con usufrutto a Caibis Rosa, nata a *Palermo* il *5* ottobre 1921, vedova di Chiatto Antonio, dom. in Grumo Nevano
Id.	273526	36.000 —	Chiatto Alba, nata a Grumo Nevano l'8 gennaio 1947, minore sotto la patria potestà della madre Caibis Rosa vedova Chiatto nata a *Napoli* il *14* ottobre 1921 dom in Grumo Nevano	Chiatto Alba, nata a Grumo Nevano l'8 gennaio 1947, minore sotto la patria potestà della madre Caibis Rosa vedova Chiatto, nata a *Palermo* il *5* ottobre 1921, dom in Grumo Nevano.
Id.	273529	12.000 —	Come sopra, con usufrutto a Caibis Rosa, nata a *Napoli* il *14* ottobre 1921, dom in Grumo Nevano	Come sopra, con usufrutto a Caibis Rosa, nata a *Palermo* il *5* ottobre 1921, dom. in Grumo Nevano.
Id.	273527	36.000 —	Chiatto Antonio, nato a Grumo Nevano il 13 marzo 1956, minore sotto la patria potestà della madre Caibis Rosa vedova Chiatto, nata a *Napoli* il *14* ottobre 1921 dom in Grumo Nevano	Chiatto Antonio, nato a Grumo Nevano il 13 marzo 1956, minore sotto la patria potestà della madre Caibis Rosa vedova Chiatto, nata a *Palermo* il *5* ottobre 1921, dom in Grumo Nevano.
Id.	273530	12.000 —	Come sopra, con usufrutto a Caibis Rosa nata a *Napoli* il *14* ottobre 1921, vedova di Chiatto Antonio, dom in Grumo Nevano	Come sopra, con usufrutto a Caibis Rosa, nata a *Palermo* il *5* ottobre 1921, vedova di Chiatto Antonio, dom. in Grumo Nevano
Cons. 3,50 % (1906)	642695	56 —	Bertarelli *Rosa* di Giovanni minore sotto la patria potestà del padre, dom in Como	Bertarelli *Rosalinda* di Giovanni, minore, ecc, come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	384890	472,50	Piscopo *Teresa* di Vincenzo, dom a Taurasi (Avellino).	Piscopo *Maria Teresa Anna* di Vincenzo, dom a Taurasi (Avellino).
Id.	384889	472,50	Piscopo *Giuseppina* di Vincenzo, dom. a Taurasi (Avellino) .	Piscopo *Giuseppa Emilia* di Vincenzo, dom a Taurasi (Avellino).
B. T. Q. 5 % (1950)	3044	500 —	Laudoni Giuseppina	Laudoni Giuseppina *fu Mauro, minore sotto la patria potestà della madre Corona Celia fu Giuseppe vedova Laudoni, dom. in Legnano (Milano)*
P. R. 3,50 % (1934)	156836	224 —	Currado *Attilio* fu Lorenzo minore sotto la patria potestà della madre Gallia *Rosina* fu Filippo vedova Currado, dom in Portocomaro (Asti).	Currado *Alberto Attilio* fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Gallia *Maria Vittoria* fu Filippo, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	210046	1.250 —	Bertorello *Felicita* fu Bartolomeo, moglie di Eydoux Vittorio, dom in Camerano Casasco (Asti)	Bertorello *Paola Giovanna Felicita* fu Bartolomeo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	338902	157,50	Corino *Luisa* fu Giovanni, moglie di Basso Pietro, dom a Cuneo con usufrutto a Dalmasso Paolina fu Francesco vedova di Corino Luigi, dom a Cuneo.	Corino *Luigia* fu Giovanni, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	2210	3.000 —	Levi *Bianca* fu Federico, moglie di Foligno Alfredo, dom in Milano	Levi *Ada* fu Federico, ecc, come contro.
Id.	6940	3.000 —	Catapano Anna Maria *fu Vincenzo*, moglie di Altamura Gennarino, dom. a Napoli, vincolato per dote.	Catapano Anna Maria *di Francesco Vincenzo*, ecc., come contro.
Id.	7056	2.250 —	Come sopra	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	180449	829,50	Sangiorgio *Giovanna* fu Domenico, moglie di Casulli Francesco, dom. a Mazzafra (Lecce).	Sangiorgio *Maria Giovanna* fu Domenico, ecc, come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	878384	700 —	Sardi *Francesco Ambrogio* fu Carlo, dom in Como, ipotecato per cauzione.	Sardi *Ambrogio Francesco* fu Carlo, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	881056	13.300 —	Sardi *Francesco Ambrogio* fu Carlo, dom in Como, ipotecato per cauzione.	Sardi Ambrogio Francesco fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	829053	175 —	Pallanca *Elena* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Savona	Pallanca *Luigia* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Savona
Rendita 5 % (1935)	243346	65 —	Mariani *Grazia* di Roberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Roma	Mariani *Maria Grazia* di Roberto, ecc., come contro
Id.	243348	5 —	Mariani *Grazia* e Renata di Roberto, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma, in parti uguali.	Mariani *Maria Grazia* e Renata di Roberto, minori, ecc., come contro.
Id.	248927	50 —	Mariani Renata e *Grazia* di Roberto, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma.	Mariani Renata e *Maria Grazia* di Roberto, minori, ecc , come contro
P. R. 3,50 % (1934)	289453	497 —	La Monica Flora di *Enrico*, moglie di Massari Amedeo fu Pietro, dom. a Napoli, vincolato per dote	La Monica Flora di *Errico*, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	7977	1.750 —	Daverio *Paolo* fu Ignazio, scomparso, rappresentato dal curatore Bonomi Giuseppe, dom in Varese	Daverio *Pietro Paolo* fu Ignazio, ecc , come contro
Rendita 5 % (1935)	237795	4.940 —	Ingo *Maria* fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Longo Domenica fu Agostino vedova Ingo, dom in Alessandria della Rocca (Agrigento)	Ingo *Maria Teresa* fu Alfonso, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1959)	2252	2.500 —	De Nicola *Enrica* fu Alfonso, moglie di Sanfilippo Gaetano, dom in Catania, vincolato per dote.	De Nicola *Enrichetta* fu Alfonso, ecc , come contro.
Id.	2254	5 000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2257	250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2255	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2256	750 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

Roma, addì 5 marzo 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(1390)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Milazzo (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n 1133;

Visto il decreto in data 19 febbraio 1959 del Presidente della Regione siciliana, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Milazzo (Messina) e pone lo stesso in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Ragonese di Angelo è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Milazzo (Messina) ed i signori dott Antonino Buccafusca fu Francesco, geom. Francesco Paolo Catanzaro fu Ludovico e Carmelo Formica fu Francesco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1959

Il Governatore: MENICHELLA

(2039)

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Casaletto Ceredano (Cremona) in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 3 aprile 1959 del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Casaletto Ceredano (Cremona), in amministrazione straordinaria, l'architetto Giovanni Pozzali è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2155)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami pel conferimento di nove posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, che approva il regolamento per gli Archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulle legalizzazioni delle firme;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esami per il conferimento di nove posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Considerato che uno dei detti posti è riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in possesso del prescritto titolo di studio, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami pel conferimento di nove posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, di cui uno riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, in possesso del prescritto titolo di studio.

Detto posto riservato qualora non venisse coperto da uno dei candidati predetti sarà conferito al primo degli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere in possesso della laurea conseguita presso la Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o di lettere e filosofia o di filosofia o di magistero;

B) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione nelle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g)* ed *h)* sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a)* ad *f)* purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a)* ad *f)* del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di età di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 45 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

o) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

p) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio,

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

Le prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile - Ufficio centrale degli archivi di Stato), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile - Ufficio centrale degli archivi di Stato) entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza delle nomine

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo da L 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L 100, tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all atto in cui contrassero l'invalidità

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100

Art 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile - Ufficio centrale degli archivi di Stato), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*), dell'art 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requi-

siti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire 100 da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dello art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) il titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 7.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere e) e h) del precedente art. 7 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 5.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 10.

L'esame consterà di quattro prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al seguente programma.

Prove scritte

I. — Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano d'occidente ai nostri giorni;
II. — Diritto amministrativo e costituzionale;
III. — Storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico;
IV. — Traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale

I. — Le materie delle prove scritte;
II. — Nozioni di archivista con particolare riferimento alla legislazione archivistica odierna;
III. — Economia politica;
IV. — Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, metodi e dati statistici) ed applicata (statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche);
V. — Una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnolo);
VI. — Altra lingua straniera (tra quelle indicate precedentemente) a scelta del candidato (prova facoltativa).

Art. 11.

A favore dei candidati che si sottoporranno alla prova facoltativa di lingua tedesca, la Commissione potrà attribuire fino ad un punto da aggiungere alla votazione complessiva.

Art. 12.

Con successivo decreto verrà fissata la data degli esami.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati archivisti di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Art. 16.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1958

p. *Il Ministro*: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1959
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 151.

(1821)

PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto n. 25702 del 31 marzo 1957, col quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a diciannove posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza alla data del 30 novembre 1956;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati idonei predisposta dalla Commissione giudicatrice;

Ritenuta la legittimità degli atti e della procedura seguita, nonchè il regolare espletamento del concorso;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui in narrativa specificato.

N.	Nome		Punti	
1	Bentivenga Giuseppe	punti	53,19	su 100
2.	Bendini Nazzareno	»	52,04	»
3	Ruffolo Silvio	»	51,85	»
4	Bastone Luigi	»	51,77	»
5	Basile Fasolo Domenico	»	51,45	»
6	Cammarella Angiolino	»	50,83	»
7.	Blandi Michele	»	49,51	»
8.	Cosentino Raffaele	»	49,19	»
9	Marchianò Francesco	»	48,96	»
10.	De Luca Mario	»	48,83	»
11.	Ruperti Giovanni	»	48,75	»
12	Ianni Mercurio Alfr.	»	47,78	»
13	Fiorino Saverio	»	46,98	»
14.	Cersosimo Giuseppina	»	46,40	»
15.	Ippolito Ugo	»	45,07	»
16.	Greco Pietro	»	44,24	»
17.	Perrone Mariangiolina	»	43,64	»
18	Pucinotti Francesco	»	43,11	»
19.	Ferraro Marsio	»	43,00	»
20	Marinaro Fortunato	»	42,77	»
21	Adorisio Franco	»	42,70	»
22	Orlando Ludovico	»	42,50	»
23.	Persiani Francesco	»	42,45	»
24.	Parise Elio	»	42,36	»
25	Callea Saverio	»	42,29	»
26.	Lapadula Giovanni	»	42,25	»
27.	Nicoletti Alfonso	»	42,17	»
28	Bruno Domenico, coniugato	»	42,00	»
29	Caravetta Nicola	»	42,00	»
30.	Lenti Vincenzo	»	41,89	»
31	Faillace Michele	»	41,83	»
32	Castellaneta Costantino	»	41,76	»
33.	Del Vecchio Giorgio	»	41,46	»
34	Verrina Emilio Dino	»	41,37	»
35	Comite Osvaldo	»	41,14	»
36	Valente Francesco	»	41,05	»
37	Gallizzi Vincenzo	»	40,50	»
38	Parrotta Emilio Pasquale	»	40,36	»
39	Amodeo Vincenzo, coniugato	»	40,32	»
40	Polillo Pasquale	»	40,32	»
41	Borromeo Franco	»	40,06	»
42	Giannuzzi Franco Lucio	»	40,00	»
43.	Lolli Luigi Donato	»	39,94	»
44	Pascale Giuseppe	»	39,80	»
45.	Pellico Glauco	»	39,72	»
46.	Iapichino Vincenzo	»	39,64	»
47.	Quartucci Luigi	»	39,55	»
48.	Turchi Gabriele	»	39,45	»
49	Perri Raffaele	»	39,30	»
50	Grossi Filippo	»	38,88	»
51.	Corriero Saverio	»	38,71	»
52	Bartolini Giuseppe, età	»	38 55	»
53	Cirio Vincenzo	»	38,55	»
54	Notarangelo Stefano	»	38,15	»
55	Covucci Vincenzo	»	38,11	»
56	Pastano Pasquale	»	37,77	»
57.	Sapia Ernesto	»	37 72	»
58	Sarpi Florindo	»	37,06	»
59	Reitano Marco	»	37,00	»
60	La Rosa Giuseppe	»	36,20	»
61.	Veneruso Vincenzo	»	35,81	»
62.	Verrillo Carlo	»	35,73	»
63	Sangregorio Luigi	punti	35,04	su 100
64.	Cretella Antonio, coniugato	»	35 00	»
65.	Calà Antonino	»	35,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provinciale, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 24 marzo 1959

Il prefetto: MACCIOTTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a diciannove posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1956;

Viste le domande dei concorrenti e le sedi richieste in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 4 della legge 1° marzo 1949, n. 55 e l'articolo unico della legge 13 marzo 1958, n. 256;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in premesse specificato ed assegnati nelle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Bentivenga Giuseppe: Trebisacce;
2) Bendini Nazzareno: Amantea, frazione Campora;
3) Ruffolo Silvio: Rende, seconda sede;
4) Bastone Luigi: Bonifati, seconda sede;
5) Basile Fasolo Domenico: Belvedere Marittimo, seconda sede;
6) Cammarella Angiolino: San Marco Argentano, seconda sede;
7) Blandi Michele: Corigliano Calabro, prima sede;
8) Cosentino Raffaele: Calopezzati;
9) Marchiano Francesco: Guardia Piemontese;
10) De Luca Mario: Casole Bruzio;
11) Ruperti Giovanni: Belmonte Calabro, seconda sede;
12) Ianni Mercurio Alfredo: San Pietro in Amantea;
13) Fiorino Saverio;
14) Cersosimo Giuseppina: Acquaformosa;
15) Ippolito Ugo: Luzzi, seconda sede;
16) Greco Pietro: Longobucco, seconda sede;
17) Perrone Mariangiolina: Castroregio;
18) Pucinotti Francesco: Lattarico, seconda sede;
19) Ferraro Marsio: Belsito;
20) Marinaro Fortunato;
21) Adorisio Franco: Pietrapaola.

Ai candidati Fiorino Saverio e Marinaro Fortunato non viene assegnata alcuna sede, in quanto hanno richiesto soltanto sedi assegnate ai candidati che li precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 24 marzo 1959

Il prefetto: MACCIOTTA

(2046)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.